



RE:COMMON

Contributo al MEF per la consultazione pubblica sulla trasposizione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (direttiva "Accounting" di seguito)

24 aprile 2015

Egregio Ministro Padoan,

crediamo importante che il MEF abbia avviato una consultazione pubblica sulla trasposizione delle direttiva Accounting 2013/34/EU.

La nostra organizzazione, in coordinamento con numerose altre realtà della società civile europea, ha seguito l'adozione della direttiva, in particolare per quel che concerne il capitolo 10 riguardante la trasparenza dei pagamenti fatti dalle società ai governi nel settore estrattivo e forestale, al fine di prevenire fenomeni di corruzione che affliggono in particolare questi due settori a livello internazionale.

Per questo motivo il nostro contributo alla consultazione si limiterà al testo proposto per il **decreto legislativo "bilanci", capo II sulle disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti**, reso disponibile sul sito web del MEF.

Riteniamo che il testo della direttiva Accounting sia abbastanza chiaro su quali informazioni debbano essere rese pubbliche e da parte di quali società.

Crediamo allo stesso tempo importante soffermarci su due questioni su cui, a nostro parere, il testo di legge proposto dovrebbe essere più chiaro ed audace.

Pubblicazione dei rapporti e schema del reporting

Crediamo giusta la scelta che i report annuali sui pagamenti paese per paese e progetto per progetto siano trasmessi insieme al bilancio, e come parte integrante di questo, al registro delle imprese nei termini previsti dal codice civile.

Riteniamo però centrale che tali dati siano resi disponibili in "*open data format*", in modo che i dati possano essere disponibili nel loro complesso, per un prezzo non superiore ad un ragionevole costo di riproduzione, preferibilmente mediante scaricamento da Internet. I dati devono essere disponibili in un formato utile e modificabile. I dati devono essere forniti a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la redistribuzione. Ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati.

Tale obbligo deve essere specificato esplicitamente nel testo di legge, e non lasciato solamente alle procedure operative dei gestori del registro.

Definizione di un template univoco e dettagliato per il reporting

Seguendo l'esempio di altri paesi europei che hanno già trasposto la direttiva nella legislazione nazionale, è importante che sia definito un *template* per tali rapporti. In questa sede non ci dilunghiamo sui dettagli del template che noi proporremo da adottare. Riteniamo però utile che il registro delle imprese, in coordinamento con il MEF, si impegni da subito a consultare vari stakeholder sulla questione dopo l'approvazione della trasposizione. Diamo sin da oggi la nostra piena disponibilità in tal senso. Tale template può diventare parte di un eventuale regolamento ministeriale attuativo della nuova legge da definire entro la fine dell'anno.

Sanzioni

Riteniamo alquanto inadeguato il livello di sanzioni previste per la mancata comunicazione del rapporto o le false dichiarazioni eventualmente contenute in questo.

Come suddetto, tale esercizio di *reporting* è uno strumento centrale per prevenire la corruzione. Perciò una falsa dichiarazione intenzionale nel rapporto deve essere considerata un potenziale reato presupposto della corruzione di pubblico ufficiale o un reato in quanto tale.


Ci stupisce che il testo proposto si limiti a prevedere sanzioni solamente in sede civile nei confronti dei manager delle società e non includa alcun riferimento al nuovo testo della legge anti-corruzione. In particolare è necessario che il testo riconosca anche i reati in sede penale di una falsa dichiarazione in questi rapporti e preveda le stesse pene da poco reintrodotte per il falso in bilancio dalla nuova legge suddetta.

Facciamo notare che l'articolo 51 della direttiva Accounting prevede che “*Member States shall provide for penalties applicable to infringements of the national provisions adopted in accordance with this Directive and shall take all the measures necessary to ensure that those penalties are enforced. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.*”

A nostro giudizio queste sanzioni si devono applicare anche agli obblighi sanciti nel capitolo 10 e devono essere sia di carattere civile che penale e ad oggi quindi il predisposto di legge non è in *compliance* con i requisiti della direttiva. Sanzioni entrambe civili e penali possono essere l'unico deterrente efficace alla falsa dichiarazione o alla eventuale corruzione di pubblico ufficiale.

Ci auguriamo che il governo non perda l'opportunità di armonizzare tali legislazioni in occasione della trasposizione della direttiva, in particolare dopo lo strenuo sforzo per l'approvazione della tanto agognata legge anti-corruzione.

Rimanendo in attesa di conoscere la posizione del governo sulle questioni da noi sollevate, inviamo i nostri cordiali saluti.



Antonio Tricarico
Direttore di Programma
Re:Common